



**Comune di Fidenza**

UTC assetto del territorio  
Pianificazione territoriale e riqualificazione urbana

ESSENTO Parma

ANS. 16 TAB B

su. DPR 642 DEC

26/10/2012

Pratica Edilizia	N°	55/2011
Prot. Gen.	N°	23593

## PERMESSO DI COSTRUIRE

(l.r. 25 novembre 2002, n. 31)

### IL DIRIGENTE

Vista la domanda n. 55/2011 pos., n. 23593 prot. presentata il 29/09/2011 da Fabi Massimo, nato a Parma il 13/12/1958, in qualità di direttore generale dell'Azienda U.S.L. di Parma, (c.f. 01874230343), con sede legale in Parma, Strada del Quartiere 2/a, per ottenere il permesso di costruire relativo all'ampliamento dell'ospedale di Vaio tramite realizzazione di nuovo corpo di fabbrica, ristrutturazione dei locali già adibiti a pronto soccorso, ambulatori chirurgici, nonché realizzazione di parcheggio in via Don Tincati E. n. 5, su immobile censito al foglio 68 particella 181;

visto il titolo di disponibilità dell'immobile;

visti il piano regolatore generale, il programma poliennale per la sua attuazione ed il regolamento edilizio vigenti;

vista la autorizzazione paesaggistica ex art.146 d. lgs. 22/01/2004, n. 42, n. 20/AUT/ 2011 rilasciata il 30 maggio 2012 ;

considerato che è stata depositata l'istanza di rilascio dell'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.19/2008, e che con nota del 25 giugno 2012 la Regione Emilia Romagna ha indicato che con provvedimento D.L. n.74/2012 – art.8.15 in tutto il territorio regionale non opera l'obbligo di acquisire l'autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori per le motivazioni in nota esposte;

vista la relazione tecnica in cui il progettista assevera gli elaborati progettuali presentati, i relativi calcoli e relazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera e la loro conformità al regolamento edilizio, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitarie;

vista la relazione geologica redatta dal dr. geol. Zecca Massimo;

visto il parere favorevole espresso da A.R.P.A. con nota del 10 novembre 2011;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal competente servizio A.U.S.L. – S.P.S.A.L. - con nota del 16 aprile 2012;

visto il parere favorevole di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco in data 2 febbraio 2012 ;

visto e considerato l'esito e le conclusioni delle sedute della conferenza dei servizi relativa al sistema di smaltimento delle acque di dilavamento, da ultimo svoltasi il 5 ottobre 2012, per cui per le motivazioni discusse e illustrate, si è convenuto e concordato che detti scarichi non necessitano di autorizzazione come poi comunicato dal Azienda USL con nota del 31 ottobre 2012, prot. 26795;

vista l'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura n. 40 del 5 novembre 2011;

considerato che il Servizio Tecnico di Bacino degli affluenti del Po, con nota del 1/10/2012 ha già validato la documentazione prodotta dal servizio tecnico A.U.S.L. relativa alla invarianza idraulica nel rio Venzola conseguente alla nuova costruzione;

vista la documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici ex art. 28 L. n. 10/91 e il progetto per l'installazione di fonti energetiche rinnovabili come da delibera della giunta regionale n. 156/2008 e s.m.i.;  
considerato che sono stati depositati i progetti degli impianti ex D.M. n.37/2008;  
vista la relazione prodotta ai sensi dell'art. 77 del T.U. dell'Edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;  
considerato che è stato acquisito il parere favorevole della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio nella seduta del 15 dicembre 2011;  
considerato che per l'intervento di cui è richiesto il titolo abilitativo non è dovuto il contributo previsto dall'art. 28 della L.R. n. 31/02 ai sensi di quanto previsto nell'art. 30 comma 1 lett.e);  
vista la proposta di provvedimento formulata dal responsabile di procedimento a norma dell'art. 13 comma 4 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31;  
vista la L.R. 25 novembre 2002, n. 31;  
visto l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
visto il decreto con cui il Sindaco pro tempore, dr. Mario Cantini, ha confermato all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di direzione del Settore Assetto del Territorio, per tutte le responsabilità e le competenze riferibili alla stessa unità organizzativa;  
visto l'art. 39 dello statuto comunale vigente;

## P E R M E T T E

al predetto richiedente di eseguire le opere descritte nella menzionata istanza, in conformità al progetto allegato (costituito da: relazione tecnica asseverata; tav. da 01 a 22bis, parere A.U.S.L., parere A.R.P.A., autorizzazione paesaggistica, parere Vigili del Fuoco, nulla osta di assenso del Servizio Tecnico di Bacino) alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, degli strumenti urbanistici dinanzi citati ed alle seguenti particolari:

- 1) il permesso di costruire dovrà essere ritirato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di rilascio predisposto in data odierna a norma dell'art. 35.1 lett. a) del vigente regolamento edilizio comunale;
- 2) le opere dovranno essere iniziate entro un anno ed ultimate entro tre anni da oggi a pena di decadenza di diritto del titolo abilitativo;
- 3) su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta con provvedimento motivato per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso;
- 4) la data di effettivo inizio dei lavori deve essere previamente comunicata al comune con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice degli stessi;
- 5) prima dell'inizio dei lavori:
  - a) dovrà esserne comunicata all'amministrazione comunale la data, sull'apposito modello contenente l'indicazione del direttore dei lavori, dell'impresa appaltatrice;
  - b) dovrà essere comunicato il nominativo delle ditte incaricate delle demolizioni, del trasporto del materiale inerte e della ditta destinataria dei suddetti materiali;
  - c) dovrà essere chiesta all'amministrazione comunale la determinazione dei capisaldi della costruzione e l'indicazione dei punti di immissione degli scarichi liquidi nella fognatura pubblica ;
  - d) si dovrà trasmettere al comune: 1) copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 2) la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi chiamati ad operare in cantiere di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 90; 3) la dichiarazione dell'impresa al fine dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., ai sensi degli artt. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dell'art. 14 comma 6-bis della L. 35/2012; in difetto delle stesse l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa a norma dell'art. 90 comma 9 lett. c) d. lgs. 9 aprile 2008, n.

81; l'efficacia del titolo è sospesa anche in assenza del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 o del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1 lettera b), ovvero in assenza di notifica di cui all'art. 99 dello stesso decreto legislativo, quando previsti;

- e) dovrà essere depositata presso il comune la documentazione prescritta:  
- dall'art. 65.1 del citato T.U. dell'Edilizia (disciplinante la denuncia di inizio di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);
- f) si dovrà esporre presso il cantiere il cartello prescritto dall'art. 13 comma 8 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, indicante numero, data e titolari del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, le generalità del progettista, del direttore, dell'assuntore, dell'assistente dei lavori, dei progettisti, degli installatori degli impianti, la posizione INPS, INAIL e Cassa Edile dell'impresa appaltatrice; copia del titolo abilitativo dovrà essere costantemente tenuta in cantiere;
- 6) il mutamento del direttore o dell'esecutore dei lavori dovrà essere comunicato all'amministrazione preventivamente o almeno entro 3 giorni dalla rinuncia o dall'abbandono di fatto dell'incarico;
- 7) l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi relativi alle attività di cantiere, dovranno essere effettuate nel rispetto dei limiti di orario e di emissione sonora indicati nel regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, qualora non si ottenga l'autorizzazione in deroga ai limiti anzidetti, prescritta dallo stesso regolamento;
- 8) l'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuata nel termine previsto dal permesso di costruire, salvo eventuale proroga, e comunicata all'amministrazione comunale entro 60 giorni dall'evento a norma dell'art. 58.1 del vigente regolamento edilizio;
- 9) il titolare del permesso di costruire o l'avente causa è tenuto a chiedere al Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, il certificato di conformità edilizia e agibilità di cui all'art. 21 e ss. della L.R. 31/2002; il ritardo o la mancata presentazione della domanda dell'anzidetto certificato e la mancata trasmissione della copia della scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20 della stessa legge regionale, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
- 10) la dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà essere corredata dalla dichiarazione di conformità degli impianti di cui all'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, dall'asseverazione di conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale di cui all'art. 28 comma 1 L. 9 gennaio 1991, n. 10, dall'attestato di certificazione energetica prescritto dall'art. 6 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e dall'attestato di qualificazione energetica dell'edificio, a norma dell'art. 8 comma 2 dello stesso decreto legislativo (la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata).

Fidenza, 12 NOV 2012



IL DIRIGENTE  
(Arch. Alberto Gilioli)  
*Alberto Gilioli*

Riscossi per diritti di segreteria € 90,00

Li, 16 NOV 2012



*[Signature]*